

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: art. 44, commi 2 e 3, della legge 289/2002.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 12 marzo 2003)

- **Considerato** che, in base alla legge finanziaria 2003, i pensionati di anzianità possono avvalersi del cumulo totale pensione e reddito da lavoro mediante il pagamento di un importo una tantum, ovvero possono richiedere il condono per le irregolarità pregresse versando il dovuto in quota intera o con una prima rata pari al 30% entro il 17 marzo 2003;
- **Tenuto conto** che per il conteggio dell'importo da versare si devono utilizzare una serie di dati propri della liquidazione della pensione che non sempre sono in possesso dei pensionati;
- **Preso atto** che, malgrado il notevole sforzo fatto dall'INPS di inviare a tutti i pensionati lettera personalizzata con il calcolo degli importi da pagare, la complessità dell'operazione e l'elevato numero di soggetti interessati (compresi quelli transitati all'INPS dagli Enti soppressi, come FF.SS. e INPDAI) non ha permesso di far pervenire a tutti in tempo utile le informazioni necessarie;
- **Ritenendo** che il prioritario interesse sia la buona riuscita dell'operazione e la corretta applicazione della legge,

DA' MANDATO

al Presidente del CIV che, in accordo con il Commissario, rappresenti agli Organi istituzionali la necessità di assumere tutte le iniziative utili per prorogare la scadenza del 17 marzo 2003 al 17 aprile 2003, in analogia con quanto già stabilito per i termini del condono fiscale.

Visto:
IL SEGRETARIO
(F. Giordano)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)